



Comune di Gemmano (RN)

C.F. 82005670409 P.IVA 01188110405

PIAZZA ROMA N. 1 - 47855 GEMMANO (RN)

e-mail: info@comune.gemmano.rn.it URL: comune.gemmano.rn.it

☎ 0541 - 85.40.60 / 85.40.80 📠 0541 - 85.40.12

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 15 del Reg. Data 18.02.2014	OGGETTO:	INDIRIZZI IN MERITO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER I DANNI CAUSATI CON COLPA LIEVE. - PROVVEDIMENTI RELATIVI
--	----------	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciotto (18) del mese di marzo alle ore 12,00 nella sala delle adunanze del Comune di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	P	A
SANTI Riziero	Sindaco	X	
TIENFORTI Manuel	Vice Sindaco	X	
FABBRI Serena	Assessore		X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone altresì la verbalizzazione, il Segretario Comunale Sig.ra FURII Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000).

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

-VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267;

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

[X]- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

[X]- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere

FAVOREVOLE

OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER I DANNI CAUSATI CON COLPA LIEVE. PROVVEDIMENTI RELATIVI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, in ragione della particolare complessità della vita amministrativa dell'Ente e della legislazione vigente, gli amministratori e i dipendenti sono costantemente esposti nel loro operato, ancorché senza colpa, ad azioni pregiudizievoli nei confronti dei terzi, con possibili danni dell'Ente che potrebbero derivare da istanze di risarcimento danni;

Richiamati:

- l'art. 86, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“I comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato”*;
- l'art. 49, comma 1 del CCNL dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 che testualmente recita: *“Gli enti, anche per le ipotesi di incarichi di reggenza o di supplenza, assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei segretari comunali e provinciali, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto della effettiva capacità di spesa”*;
- l'art. 43, comma 1 del CCNL personale non dirigente del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali 14/09/2000 che testualmente recita: *“Gli enti assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai quali è attribuito uno degli incarichi di cui agli artt. 8 e ss.(Area delle posizioni organizzative) del CCNL del 31.3.1999, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.”*;
- l'art. 3, comma 59, Legge 244/2007, secondo cui *“E' nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicura propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo”*;
- la Deliberazione n.57/pareri/2008 Corte Dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia secondo cui *“La giurisprudenza contabile ha da tempo rilevato che un ente pubblico può assicurare esclusivamente quei rischi che rientrano nella sfera della propria responsabilità patrimoniale e che trasferiscono all'assicuratore la responsabilità patrimoniale stessa, ove si verifichi l'evento temuto, mentre sarebbe priva di giustificazione e, come tale, causativa di danno erariale, l'assicurazione di eventi per i quali l'ente non deve rispondere e che non rappresentano un rischio per l'ente medesimo (Corte dei Conti, Sez. I, 29/11/1990, n.254). Infatti, poiché rimarrebbero a carico dell'Ente le conseguenze di fatti causativi di danno, posti in essere da amministratori e dipendenti senza dolo o colpa grave, per tale tipologia di danni è possibile ricorrere ad una copertura assicurativa a carico dell'erario, in cui l'assicurato ed il beneficiario sia l'Ente stesso.”*;

Considerato che un Ente Pubblico può procedere ad assicurare i rischi per circostanze, fatti ed eventi che rientrano nella propria sfera di responsabilità, riconducibile alla condotta del dipendente e/o dell'amministratore, ma posti in essere dall'individuo con l'elemento soggettivo della colpa lieve e che quindi il beneficiario della polizza da stipulare per colpa lieve non è il singolo amministratore o il responsabile ma l'ente stesso;

Rilevato che la polizza di Responsabilità civile Patrimoniale ha lo scopo di tutelare il soggetto contraente di fronte a danni involontariamente cagionati a terzi per responsabilità di tipo patrimoniale derivanti da una sentenza di condanna dell'assicurato per un errore/omissione di un dipendente/amministratore, ovvero, da una sentenza di condanna di un dipendente/amministratore a titolo di responsabilità amministrativa (ivi inclusa la responsabilità derivante dall'applicazione del potere riduttivo della Corte dei Conti);

Dato atto che la colpa lieve è imputabile ai soggetti che si trovano in immedesimazione organica con l'Ente e pertanto in caso di danni a terzi causato con colpa lieve ne risponde direttamente l'Ente di appartenenza a sua cura e spese, cosicché in tal caso è possibile effettuare una copertura assicurativa per garantire l'Ente da tali eventi;

Dato atto altresì che la colpa grave è, invece una negligenza imputabile penalmente direttamente al soggetto che ha commesso il reato e ne risponde il singolo personalmente (e non il suo ente di appartenenza) e per tali casistiche la Corte dei Conti ha stabilito che tale garanzia debba essere disposta a spese dei singoli interessati;

Atteso che, conformemente a quanto indicato dalla Corte dei Conti, i soggetti responsabili dell'Ente provvederanno direttamente alla stipula di un contratto assicurativo individuale per la copertura della colpa grave, qualora lo ritengano opportuno, provvedendo direttamente al pagamento della relativa polizza, senza alcun onere per l'Ente;

Dato atto che attualmente il comune di Gemmano non dispone di un incaricato del servizio di consulenza assicurativa e non ha affidato ad un broker tale servizio ma ha sempre provveduto direttamente tramite i propri uffici e servizi, con indagini di mercato finalizzate all'individuazione di apposite coperture assicurative, rispondenti alle esigenze e alle caratteristiche dell'Ente;

Constatato:

- a) Che l'Amministrazione di Gemmano ha in corso solo polizza di assicurazione della Responsabilità Civile verso i Terzi ed i Prestatori di Lavoro (R.C.T./O.), relativamente ai danni causati a terzi nello svolgimento delle proprie attività e polizza di Tutela Giudiziaria relativa al pagamento di spese legali e peritali, entrambe stipulate con Assicurazioni GENERALI ag. di Cattolica per il tramite della sub agenzia di Gemmano;
- b) che tale polizza non prevede la copertura dei rischi connessi alla responsabilità patrimoniale di carattere amministrativo, contabile, contrattuale e formale imputabili ai singoli amministratori, segretario, e quant'altri di cui l'Amministrazione sia responsabile;
- c) che è precipuo interesse del Comune operare, relativamente ai rischi di cui al precedente punto b), ed alle soluzioni di tipo assicurativo che si possono oggi attivare allo scopo di tenere indenne l'Amministrazione stessa dalle perdite patrimoniali che fosse chiamata a risarcire allo Stato (per danno erariale) e/o a terzi in conseguenza di atti o fatti, omessi o commessi, dei propri amministratori, segretario e dipendenti in genere nello svolgimento dei compiti e mansioni legati alla carica o alla funzione;

Ritenuto di dover addivenire alla stipula di apposita polizza assicurativa tesa alla copertura dei rischi per danni, derivanti da colpa lieve, dagli amministratori e dai dipendenti, nell'espletamento dell'attività istituzionale;

Ritenuto altresì necessario che l'assicurazione sia prestata nella forma “**claims made**” ossia a coprire i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati agli Assicuratori durante lo stesso periodo; a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da uno o più dei Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura durante il periodo di efficacia quale definito in polizza, ossia illimitatamente prima della data di inizio della Durata del Contratto, e a condizione che non siano già noti all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti e quindi abbia efficacia la condizione di **retroattività**. Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C. l'Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dovrà dichiarare che al momento della stipula contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in polizza.

Ritenuto ancora che sia necessario che l'assicurazione sia operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di **garanzia postuma** di almeno 2 anni successivi alla data di scadenza della durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia della polizza. Altresì, nei confronti di uno o più Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura che nel corso della Durata del Contratto cessino dal servizio o dalle proprie funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione dovrà essere operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia della polizza. Il Massimale che verrà definito nella Scheda di Copertura sarà l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. E' inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in polizza. L'assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa. Qualora risulti che i Danni relativi ad un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente da uno o più Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura o da altri per loro conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.

Valutato che in relazione a tale copertura ed all'adeguatezza delle condizioni sia normative che economiche, si ritiene opportuno affidare al responsabile dell'Area Economico Finanziaria l'incarico di individuare la compagnia assicuratrice sia direttamente che con l'ausilio di eventuale broker e di adottare tutti conseguenti atti amministrativi;

Ritenuto che le persone da assicurare e i massimali siano quelle dell'elenco sottostante:

COMUNE DI GEMAMNO ELENCO DEGLI ASSICURATI PER LA RC Patrimoniale

CARICA/FUNZIONE	COGNOME E NOME	MASSIMALI
SINDACO	SANTI Rizio	Massimale per Sinistro € 1.000.000,00
VICE SINDACO	TIENFORTI Manuel	
ASSESSORE	FABBRI Serena	Massimale Aggregato annuo € 1.000.000,00
RESP. AREA TECNICA con Merloni	BRUNETTI Sanzio	
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	FILIPUCCI Roberto	
RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	CEVOLI Angelo	Franchigia per ciascun sinistro € 5.000,00
RESP. DI PROCEDIMENTO-U.S.D.E.	OTTAVIANI Ilenia	
SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	FURII Rosanna	

Visto il D.M. del 19.12.2013(GU n. 302 del 27.12.2013) relativo al differimento del termine di approvazione del Bilancio 2014 al 28.02.2014;

Visti gli art.151, 163, 183 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

Vista il Bilancio di previsione 2014 in corso di formazione;

Visto il regolamento di contabilità Comunale;

Visto il regolamento comunale per lavori, forniture ed i servizi in economia (art.125 del Dlgs. N.163/2006) approvato con delibera Commissariale con i poteri consiliari n.7 del 18.03.2013;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. N° 267/2000;

Con voti unanimi;

D E L I B E R A

1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) Di stabilire che il responsabile dell'area economico finanziaria individuerà direttamente e/o eventualmente tramite società di brokeraggio la compagnia assicuratrice disposta a stipulare polizza RC PATRIMONIALE per colpa leve per responsabilità di amministratori e dipendenti come sopra individuati e per i massimali a fianco indicati a fronte di un premio max annuo di €2.500,00 a fronte di almeno le garanzie minime nelle premesse indicate per un contratto da stipularsi nella forma "claims made"

- 3) Di assegnare** allo scopo la somma max di €2.500,00 appositamente stanziata a carico del Cap.357 cod. 1010803 copertura assicurativa RC PATRIMONIALE amm.ri e dipendenti bilancio c.e. in fase di approvazione;
- 4) Di autorizzare fin da ora** il Sindaco in qualità di Rappresentante Legale dell'Ente alla sottoscrizione della relativa polizza;
- 5) Di demandare** al Responsabile del Servizio l'adozione degli atti di competenza, susseguenti all'adozione del presente atto;
- 6) Di trasmettere** in elenco la presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai capigruppo consiliari, ai sensi del 1[^] comma dell' art, 125 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
- 7) Di dare atto che** il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Gemmano, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge 69/2009;
- 8) Di dichiarare** la presente deliberazione, a seguito di separata, palese votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, c.4, DLgs.n.267/2000.

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000:

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
F.to Angelo Cevoli

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Contabile
F.to *Angelo Cevoli*

Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE.
F.to *Dott.ssa Rosanna Furi*

IL SINDACO
F.to *SANTI Rizio*

PUBBLICAZIONE

in data odierna, la presente pubblicazione viene:

pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. _____)

comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 1038

è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data _____

Gemmano, lì 03.03.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to *Dott. Roberto Filipucci*

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi senza reclami;
 E' divenuta esecutiva: perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma T.U. n. 267/'00).
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO